

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), approvato con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 31 marzo 1952, 9 luglio 1953, 3 dicembre 1955, 21 gennaio 1958 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 giugno 1968 nonché dal presidente della ripetuta Cassa in data 15 gennaio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Carrara

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Carrara, istituita con decreto ducale del 18 ottobre 1843, ha la sua sede legale in Carrara ed appartiene alla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare del presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi convenientemente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto — di cui all'art. 4 — e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di garanzia federale;
- d) dal fondo di riserva straordinario;
- e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
- f) dal fondo per perdite eventuali;
- g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

I fondi di cui alle lettere b), c) e d) costituiscono la massa di rispetto.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio sindacale;
- 5) il direttore generale;
- 6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue:

- due dal prefetto della provincia di Massa Carrara;
- uno dall'amministrazione comunale di Carrara;
- uno dall'amministrazione provinciale di Massa e Carrara;
- uno dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa e Carrara;
- fra persone residenti nel comune di Carrara;
- due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana su designazione della presidenza della cassa, fra persone residenti nella provincia di Massa e Carrara.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quanto l'ente, cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

- 1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
- 2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.